



## Comune di Lallio

Provincia di Bergamo

Via San Bernardino, 16 – 24040 Lallio (BG) – Tel:035/2059011 - Fax: 035/200729

Cod.Fisc. 80024370167 – P.IVA 00884900168

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 18 del 22-07-2020**

**ORIGINALE**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PERUZZINI SARA</b>	Presente in videoconferenza	<b>MASTROMATTEI MASSIMO</b>	Presente in videoconferenza
<b>MARRA FABRIZIO</b>	Presente in videoconferenza	<b>PREVITALI LUCIANA</b>	Presente in videoconferenza
<b>PIATTI GIANCARLO</b>	Presente in videoconferenza	<b>ARTIFONI MICHELE</b>	Presente in videoconferenza
<b>Vitali Valter</b>	Presente in videoconferenza	<b>LOMBARDA MAURA</b>	Presente in videoconferenza
<b>CASLINI ALEX</b>	Presente in videoconferenza	<b>LODOVICI GIACOMO</b>	Presente in videoconferenza
<b>PISONI BENEDETTO</b>	Presente in videoconferenza	<b>MIDALI FABIO</b>	Presente in videoconferenza
<b>BOSCHINI PIERLUIGI</b>	Assente		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PERUZZINI SARA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora BORSELLINO LUISA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**PARERE:** Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L., in quanto la proposta è conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Il Responsabile del Settore interessato  
STROPPIA LOREDANA

**PARERE:** Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Pubblicità  
STROPPIA LOREDANA

Si dà atto che, ai fini della verbalizzazione dei singoli interventi dei componenti del Consiglio comunale, viene utilizzata integralmente la trascrizione della discussione concernente il presente punto all'ordine del giorno, effettuata dalla ditta appositamente incaricata ed allegata alla deliberazione. Sulla trascrizione degli interventi è apposta l'attestazione del segretario comunale verbalizzante secondo cui le dichiarazioni e i fatti riportati nella trascrizione sono avvenuti in sua presenza. Pertanto, nel presente verbale vengono riportati esclusivamente gli elementi essenziali del verbale necessari a rendere lo stesso valido ed efficace.

Al fine di evitare assembramenti, tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID-19, al fine di contenere l'epidemia, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità videoconferenza e ciascuno ha partecipato secondo le modalità qui appresso indicate:

1	PERUZZINI SARA	Sindaco	Presso la sede comunale
2	MASTROMATTEI MASSIMO	Consigliere comunale	Presso la sede comunale
3	MARRA FABRIZIO	Consigliere comunale	Presso la sede comunale
4	PREVITALI LUCIANA	Consigliere comunale	Da remoto
5	PIATTI GIANCARLO	Consigliere comunale	Da remoto
6	ARTIFONI MICHELE	Consigliere comunale	Da remoto
7	VITALI VALTER	Consigliere comunale	Da remoto
8	LOMBARDA MAURA	Consigliere comunale	Da remoto
9	CASLINI ALEX	Consigliere comunale	Da remoto
10	LODOVICI GIACOMO	Consigliere comunale	Presso la sede comunale
11	PISONI BENEDETTO	Consigliere comunale	Presso la sede comunale
12	MIDALI FABIO	Consigliere comunale	Da remoto
13	BOSCHINI PIERLUIGI	Consigliere comunale	Assente
	BORSELLINO LUISA	SEGRETARIO COMUNALE	Da remoto

e che il Segretario comunale ha potuto constatare la permanenza del collegamento per tutta la durata della trattazione dell'argomento e della relativa votazione palese;

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano collegati in videoconferenza n. 12 consiglieri compreso il Sindaco e n. 1 assente (Boschini).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2020/2022, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 N. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi allegati obbligatori, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 N. 267;

RILEVATO CHE:

-l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,

-per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge N. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

-ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge N. 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

VISTO il Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2014;

RILEVATO CHE:

-ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

- ai sensi dell'art. 1 comma 652 il Comune, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

-ai sensi dell'art. 1, comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

-ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

-la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (oppure anche in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

-le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti ed in particolare quanto segue:

-la Legge N. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

-nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

-la deliberazione ARERA n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

#### RILEVATO

-che il decreto legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la Legge N. 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*

-per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge N. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:

--al comma 4 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020;

--al comma 5 i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

--per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;

#### CONSIDERATO che

-il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;

-le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuti e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;

-la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli Comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 che individua:

-all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;

-all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto

-all'articolo 3 le Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

VISTA la Nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19” dalla quale emerge l'ampia potestà dei Comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della Legge N. 147/2013, che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente Locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19, come di seguito esplicitato:

- per le utenze non domestiche:
  - applicazione della riduzione complessiva forfetaria del 25% sulla Tari 2020 corrispondente all'esenzione totale dal tributo per n. 3 mensilità dell'anno (in relazione al periodo di lockdown stabilito con i diversi DPCM e Ordinanze Regionali, convenzionalmente individuati nei mesi da marzo a maggio 2020) nel rispetto dell'attuale Regolamento Tari relativamente al “periodo di applicazione del tributo”;tali riduzioni sono applicate in conformità di quanto previsto dal c. 660 art. 1 della L. N. 147/2013, quali agevolazioni di natura “atipica” da finanziare con risorse poste a carico del Bilancio Comunale, e risultano ampiamente inclusive delle misure, criteri e parametri stabiliti da Arera con deliberazione n. 158/2020 (nello specifico: art. 1 e all. A); tali riduzioni sono individuate tenendo conto delle linee guida fornite da Anci e di quanto dettagliato anche in nota Ifel del 31.05.2020, sia in ordine alla necessità di considerare insufficiente la mera applicazione di riduzioni della sola parte variabile del rifiuto stante la gravità della situazione economica venutasi a creare per effetto dell'emergenza da covid 19, sia in funzione della necessità di operare interventi tesi a ristorare almeno in parte gli effetti delle chiusure senza peraltro doverne scaricare gli oneri sulla restante parte di utenze del servizio rifiuti, alla luce del noto quadro generale di difficoltà dell'intero Paese, sia in ultimo per le incertezze derivanti dalla metodologia di valutazione dell'esatto periodo di chiusura attività da ipoteticamente ricostruire attraverso codici ateco, che non corrispondono in maniera univoca alle categorie ministeriali di riferimento per applicazione delle tariffe Tari;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 90.000,00, oltre ad € 4.500,00 per Tributo provinciale 5%, e che tale minor gettito sarà finanziato nel seguente modo:

- mediante utilizzo di quota parte delle somme corrisposte dal Ministero dell'interno agli Enti Locali con decreto n. 34/2020 cosiddetto "decreto rilancio" per "FONDO PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 (ART 112 DL 34 DEL 2020)" pari a complessivi Euro 240.671,74;

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 29.03.2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegatori." nella quale venivano determinate le tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, con proroga delle Tariffe in vigore dall'anno 2014, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147;

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 29.05.2020 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati obbligatori." nella quale veniva previsto un gettito pari ad € 474.566,13 relativo al tributo Tari per l'annualità 2020, a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, che si prevedeva di realizzare con l'applicazione delle tariffe in vigore nel 2019;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, N. 158) il quale prevede quanto segue:

-all'allegato 1 al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, N. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di scadenza degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2020 che, in ragione dell'applicazione delle Tariffe approvate per l'anno 2019, non soggiace alla regola di efficacia prevista al comma 15 ter dell'articolo 13 del D. L. N. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con suddivisione in due rate come previsto dall'art. 23 del vigente Regolamento Tari, mediante la seguente cadenza temporale:

1^ RATA: **30 SETTEMBRE 2020** - nella misura di 50% del dovuto nell'anno;

2^ RATA: **30 NOVEMBRE 2020** - nella misura di 50% del dovuto nell'anno;

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. N. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, N. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, N. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota

dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, N. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO l'art. 138 del DL 19 maggio 2020 n. 34 che ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo che il termine a quo di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 Luglio 2020.

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000 "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, Legge N. 228/2012, e poi dal D.Lgs. N. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge N. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, N. 58, in materia di "efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 04/02/2013 avente ad oggetto "Approvazione regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge 213/2012";

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 4 e 9 del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013;

VISTI:

- il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. N. 10/27.04.2004, e modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 19/07/2007;

VISTA la Legge N. 160/27.12.2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213 del 7 dicembre 2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente( ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo N. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO il combinato disposto dell'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267/18.08.2000;

ATTESO che la votazione relativa espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 12 (compreso il Sindaco)  
 astenuti n. 2 (Lodovici e Pisoni)  
 votanti n. 10  
 favorevoli n. 10  
 contrari n. 0;

### D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, come disposto con deliberazione di C.C. n. 9 del 29.05.2020 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati obbligatori.", di seguito riportate in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

Categoria		sottocategoria		t_Fissa	t_Variabile
1	Uso domestico	1	Un componente	0,331066	16,451326
1		2	Due componenti	0,386243	38,386428
1		3	Tre componenti	0,425656	49,353979
1		4	Quattro componenti	0,457186	60,32153
1		5	Cinque componenti	0,488716	79,514744
1		6	Sei o più componenti	0,512364	93,224183
2	Uso non domestico	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,819469	0,690302
2		2	Campeggi, distributori carburanti	1,715763	1,46291
2		3	Stabilimenti balneari	0	0
2		4	Esposizioni, autosaloni	0,768252	0,663752
2		5	Alberghi con ristorazione	2,7401	2,333753
2		6	Alberghi senza ristorazione	0	0
2		7	Case di cura e riposo	0	0
2		8	Uffici, agenzie	2,560841	2,179763
2		9	Banche ed istituti di credito, <b>studi professionali</b>	1,408462	1,194754

2		10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	2,227932	1,887711
2		11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7401	2,336408
2		12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,843805	1,566455
2		13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,355974	2,004532
2		14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,101161	0,929253
2		15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,408462	1,194754
2		16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	12,394472	10,532423
2		17	Bar, caffè, pasticceria	9,321463	7,917239
2		18	Supermercato pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,507081	3,831179
2		19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,943695	3,342657
2		20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	15,518699	13,200708
2		21	Discoteche, night club	0	0

3. DI PROVVEDERE all'aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali, a seguito delle modifiche apportate con il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 in base al quale:

- la categoria 08 (UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI) diventa: **CATEGORIA 08 UFFICI, AGENZIE;**
- la categoria 09 (banche ed istituti di credito) diventa: **CATEGORIA 09 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI.**

4. DI APPROVARE per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche a carico del bilancio comunale:

-applicazione della riduzione complessiva forfetaria del 25% sulla Tari 2020 corrispondente all'esenzione totale dal tributo per n. 3 mensilità dell'anno (convenzionalmente individuati nei mesi marzo/maggio 2020) nel rispetto dell'attuale Regolamento Tari relativamente al "periodo di applicazione del tributo"; in conformità di quanto previsto dal c. 660 art. 1 della L. N. 147/2013, quali agevolazioni di natura "atipica" ampiamente inclusive delle misure, criteri e parametri stabiliti da Arera con deliberazione N. 158/2020;

5. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo Tari si applica il Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, D. Lgs. 30/12/1992, N. 504, nella misura del 5%;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi del citato articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, N. 27, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

7. DI DEFINIRE per l'anno 2020, la suddivisione del pagamento tributo in due rate come previsto dall'art. 23 del vigente Regolamento Tari, mediante la seguente cadenza temporale:

1^ RATA: **30 SETTEMBRE 2020** - nella misura di 50% del dovuto nell'anno;

2^ RATA: **30 NOVEMBRE 2020** - nella misura di 50% del dovuto nell'anno;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

CON separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, dal seguente esito:

consiglieri presenti n. 12 (compreso il Sindaco)

astenuti n. 2 (Lodovici e Pisoni)

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0;

#### DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 N. 267, per il rispetto del termine del 31 Luglio 2020 fissato per l'approvazione delle aliquote TARI 2020 dall'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PERUZZINI SARA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa BORSELLINO LUISA

---

Composta da n. \_\_13\_\_ facciate e n. \_\_2\_\_ allegati.